

straordinariato che è stato compiuto. Così pure con larghezza di criteri sono stati calcolati, come utili, agli effetti dell'articolo in esame, gli anni di servizio pre-governativo prestati in istituti pareggiati, convertiti poi in governativi, anche per gli insegnanti assunti senza concorso e senza titolo regolare.

E perchè non dovrebbe essere riconosciuto lo straordinario anche a coloro che abbandonarono gli istituti pareggiati per andare a servire lo Stato, e che entrarono nel loro ufficio d'incaricati fuori ruolo, quasi sempre per virtù di concorso? È un caso di giustizia, è una questione subordinata che noi abbiamo presentato, ed io credo che l'emendamento, semplicemente per rispetto ai precedenti fissati dalla legge del 1906, debba essere accolto dal ministro e dalla Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Gasparotto insieme con gli onorevoli De Ruggieri, Veroni, Agnelli, Giovanni Amici, Rampoldi, Mosti-Trotti propone di aggiungere: « Gli insegnanti ai quali in considerazione del precedente servizio fuori ruolo o pareggiato fu ridotto il periodo di straordinario nell'applicazione della legge 8 aprile 1906, numero 142, o dopo di essa, si considerano come aventi tanti anni di maggiore anzianità quanti sono gli anni di cui fu ridotto il loro periodo di straordinario ».

Non essendo presente l'onorevole Gasparotto, s'intende che egli rinunzi al suo emendamento.

L'onorevole Eugenio Chiesa insieme con gli onorevoli Agnelli, Saraceni, Gasparotto, Auteri-Berretta, Joele, Ottorino Nava, Treves, Labriola, Agnini propone di aggiungere: « Saranno pure considerati come aventi due anni di maggiore anzianità gli insegnanti passati allo Stato per effetto d'immediata regificazione degli istituti ai quali appartenevano, se ottennero il passaggio ad ordinari dopo un solo anno di prova purchè non si trovino già nelle condizioni volute dall'articolo 43 ».

L'onorevole Eugenio Chiesa non è presente; s'intende quindi che abbia ritirato il suo emendamento.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Larussa.

LARUSSA. Mi associo all'emendamento dell'onorevole La Pegna, che ha il medesimo scopo dell'emendamento proposto da me e dagli onorevoli colleghi Grassi e Renda.

PRESIDENTE. L'onorevole Giaracà ha facoltà di parlare.

GIARACÀ. Ho chiesto di parlare per associarmi all'emendamento dell'onorevole La Pegna, poichè un emendamento eguale io aveva proposto all'articolo 43.

Mi associo per le ragioni già da lui accennate ed anche per questa evidentissima ragione di giustizia, che il maggior tempo, per cui questi ex-incaricati fuori ruolo hanno prestato servizio, in sostanza viene a conglobare l'anno e i due anni di straordinario che ad essi sono stati compensati; quindi per logica conseguenza lo straordinario deve computarsi per essi nel termine normale di tre anni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*. L'emendamento dell'amico onorevole Roth secondo la sua parola eloquente sarebbe perfetto moralmente e didatticamente. E sarà, benchè a me non paia, ma per disgrazia gli manca un'altra perfezione, quella giuridica. E siccome in questa legge si è già fatto tutto quello che si è potuto, ed anche gl'insegnanti di cui si occupa l'onorevole Roth sono stati tutti notevolmente migliorati, non si potrebbe consentire questo emendamento, diremo così, di perfezionamento.

Del resto la questione sollevata dall'onorevole Roth sarà rinnovata all'articolo 43 e non aggiungo altre parole perchè dovrò allora rispondere a tutti gli onorevoli proponenti di emendamenti relativi a quell'articolo e mi riservo perciò di dire allora le ragioni che m'impediscono di accoglierli.

L'onorevole Petrillo, vorrebbe che l'assegno personale, che l'articolo del disegno dice non valevole per la pensione, valesse anche appunto per la pensione. Se qui si trattasse, com'egli dice, mi pare, di un diritto acquisito, la legge non potrebbe toglierlo agli insegnanti. Ed essi, se si credessero lesi, potrebbero rivolgersi alla Corte dei conti quando si trattasse della liquidazione della loro pensione. Ma diritto qui non c'è, si tratta ancora di riguardi di equità abbondantemente usati a favore di questo personale, riguardi di equità che si risolvono in larghi benefici per il personale. Applicando *stricto iure* le regole di legge, non vi sarebbe nemmeno la ragione dell'assegno personale. Non c'è quindi possibilità di fare di più.

Gli altri emendamenti che riflettono l'articolo sono essenzialmente quelli dell'ono-